

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1954

(8^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti » (314) (Seguito della discussione e rinvio):

| | |
|---|--|
| PRESIDENTE | Pag. 87, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 |
| ALBERTI, relatore | 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100 |
| ANGRISANI | 90, 96 |
| ARTIACO | 90, 93 |
| BOCCASSI | 91, 96 |
| DE BACCI | 90 |
| DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia | 87, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 98 |
| MASTROSIMONE | 90, 92, 93 |
| PASTORE | 91 |
| PERRIER | 91, 99 |
| TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica | 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 |
| ZELIOLI LANZINI | 94 |

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Alberti, Angrisani, Artiaco, Benedetti, Boccassi, Calauti, Cennini, Criscuoli, De Bacci, Lorenzi, Mastrosi-

mone, Pastore Raffaele, Perrier, Prestisimone, Spagnolli, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia De Pietro e l'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica Tessitori.

PERRIER, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti » (314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti ».

Come i colleghi ricordano, la Commissione, dopo avere approvato gli articoli 1, 2 e 3 ha interrotto la discussione nel corso dell'esame dell'articolo 4 ed ha pregato il Ministro Guardasigilli di prendere parte a questa seduta, per potere esaminare il problema fondamentale delle pene che il disegno di legge prevede a partire dal terzo comma dell'articolo 4.

Il relatore Alberti aveva proposto un emendamento tendente ad elevare la pena prevista dal terzo comma, e precisamente il massimo della pena pecuniaria da lire 500.000 a due milioni. In relazione a tale aumento anche il massimo della pena detentiva dovrebbe essere elevato da due a tre anni.

Sulla questione vorrei conoscere il parere del Ministro di grazia e giustizia.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia. In relazione alle proposte del relatore, mi sembra che, per quanto concerne la pena pe-

cuniaria, lo scarto tra minimo e massimo previsto dal suo emendamento sia eccessivo. Se si aumenta di quattro volte il massimo è opportuno aumentare anche il minimo.

Ho inoltre qualche dubbio circa l'opportunità di un aumento della pena detentiva, non perchè io abbia alcuna perplessità sulla necessità che le pene siano aspre, più che severe, ma perchè negli articoli successivi si prevedono ipotesi più gravi che sono punite ai sensi dell'articolo 446 del Codice penale, il quale commina delle pene che sarebbero uguali a quelle che commineremmo nelle ipotesi più lievi previste dal terzo comma dell'articolo 4, spingendo la pena detentiva fino a tre anni.

Vi è poi un'altra obiezione che sottopongo all'onorevole Tessitori. Il testo attuale del disegno di legge punisce l'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 4 con la reclusione « fino a due anni ». Sono del parere che sia necessario fissare anche un minimo, perchè, con la dizione attuale, il minimo può essere anche di quindici giorni, e mi sembra che, in casi di questo genere, una pena siffatta potrebbe apparire irrisoria.

Pertanto non sarei contrario a che rimanesse i due anni purchè si fissi un minimo, che, a mio avviso, non dovrebbe essere inferiore a sei mesi. Non sarei alieno dal fissarlo anche in un anno, ma il minimo di un anno è troppo alto nei confronti di un massimo di due.

Osservo infine che, a mio parere, non siamo autorizzati con questa legge speciale a modificare i termini delle pene previste nell'articolo 446 del Codice penale, al quale successivamente ci riferiamo, salvo ad esaminare la possibilità o la convenienza di imporre misure rigorose che non siano previste nell'articolo 446 del Codice penale per quanto attiene alla libertà dell'individuo.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Poichè stiamo affrontando la discussione della prima norma di carattere penale, mi pare necessario che la Commissione ponga dei principi base che ci debbano guidare nell'esame di tutte le disposizioni similari degli articoli successivi.

Mi sembra indispensabile, nel caso della norma in esame, che la Commissione eviti di pronunciarsi *ab irato*. Non dobbiamo cioè la-

sciarcì guidare dalla situazione contingente o dal clamore di attuali polemiche giornalistiche o dalla preoccupazione diffusa nella pubblica opinione, tutti fenomeni che possono apparire eccessivi a chi esamini obiettivamente il problema degli stupefacenti in Italia.

Sotto l'aspetto tecnico debbo osservare due cose, sempre in tesi generale. È noto che da parte di tutti si pone frequentemente il quesito se l'aumento delle pene costituisca di per sé una intimidazione tale, per chi è destinato a delinquere, da ridurre il numero dei delinquenti e quindi quello dei delitti. Quando, per esempio, si è discusso se mantenere o meno la pena di morte, si è giunti alla conclusione che la pena di morte sostanzialmente non aveva risolto nè il problema della grande delinquenza, nè aveva ridotto il numero dei delitti. Vorrei che la Commissione tenesse presente come lo elevare eccessivamente le pene possa costituire soltanto qualche cosa di simile alle grida manzoniane, senza raggiungere l'effetto che ci proponiamo nella lotta contro i trafficanti di stupefacenti.

È da tener presente poi il precetto della Carta costituzionale laddove, come presupposto in ordine alla libertà personale, vi è il *favor libertatis*, tanto che il progetto di riforma del Codice di procedura penale si ispira al criterio di modificare le norme contenute nel Codice vigente circa l'obbligatorietà del mandato di cattura, e quindi l'obbligo del carcere preventivo, nel senso di una maggiore larghezza.

Se aumentassimo, nel caso in esame, il minimo della reclusione portandolo ad un anno, raggiungeremmo lo scopo di impedire l'applicazione della sospensione condizionale della pena, salvo che il giudice, in concreto, non conceda le attenuanti generiche, perchè il minimo di un anno di reclusione, più la multa, congiuntamente irrogate, escludono la possibilità della concessione della condizionale. Saremmo comunque, come pena detentiva, al limite previsto per la concessione della condizionale.

Diceva ora il Guardasigilli che, per non creare sostanzialmente una disarmonia tra le norme penali di questa legge speciale e quelle contenute nel Codice penale, bisognerebbe fissare sanzioni di indole diversa dalla reclusione e dalla multa così da colpire come desideria-

mo i delinquenti di questo genere. Non vedo altre sanzioni se non pene accessorie quali, ad esempio, il confino di polizia. Ci troviamo insomma in una situazione per cui non è possibile, senza una modificazione sostanziale di norme già in essere nel Codice penale, un aumento di pene tale per cui si imponga la emissione del mandato di cattura e quindi il carcere preventivo e per cui si renda impossibile al giudice la concessione della condizionale. Per impedire questo bisognerebbe addirittura rivoluzionare i criteri che stanno alla base di questo istituto: dovremmo cioè stabilire che, per i reati contemplati dalla presente legge, è vietata la concessione del beneficio della sospensione condizionale. Ma voi comprendete come costituiremmo un precedente molto pericoloso rivoluzionando i presupposti di carattere psicologico, morale e sociale che stanno alla base dell'istituto della sospensione condizionale, che si concede quando si tratti di imputato incensurato, o meglio che non abbia avuto precedenti condanne per delitto, e quando la pena in concreto irrogata non superi complessivamente un anno di reclusione.

Comunque, come già ho indicato nella precedente seduta, non ho difficoltà ad accettare l'aumento del minimo che sarebbe cosa corrispondente alle finalità che vogliamo raggiungere, sia pure portandolo ad un anno, ed aumentando congiuntamente la pena pecuniaria.

PRESIDENTE. È stato accennato al fatto che nei successivi articoli il disegno di legge menziona esplicitamente l'articolo 446 del Codice penale, che prevede la pena da uno a tre anni.

A parte le preoccupazioni del momento, il problema degli stupefacenti è una grossa questione ed io penso che la Commissione abbia la facoltà di stabilire pene superiori a quelle previste dal Codice penale. Se facessimo questo, per rendere obbligatorio l'arresto immediato, quale sarebbe il pensiero del Governo?

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Ministro Guardasigilli dice una cosa molto semplice. Noi abbiamo l'articolo 446 del Codice penale che prevede l'ipotesi considerata dal disegno di legge, e cioè commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti.

Si tratterebbe, nel caso indicato dall'onorevole Presidente, di una vera e propria modifica al Codice penale. Non so se la Commissione sia autorizzata ad approvare una modifica di questo genere al vigente Codice penale. Mi domando insomma se sia il caso, in una legge speciale, di stabilire qualche cosa di diverso da quello che è previsto nei Codici.

PRESIDENTE. Se la legge generale è carente, è logico che la nostra Commissione debba supplire a questa carenza.

Ci troviamo di fronte ad una situazione particolarmente grave; gli Stati esteri ci accusano, a torto o a ragione, di essere fabbricanti e smerciatori di stupefacenti. Con questa legge abbiamo la possibilità di irrogare pene che lo stesso Ministro ha detto prima di volere aspre, per cercare di stroncare questa attività. Perché non dovremmo farlo?

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dato che questo disegno di legge ha un carattere particolare, si riferisce cioè unicamente alla repressione del commercio clandestino degli stupefacenti, non ho alcuna perplessità a che le pene siano rese severissime, perché sono convinto che sia interesse generale, anche per le ripercussioni internazionali sulla questione, punire in maniera drastica tali reati. In questo caso bisognerà però abbandonare successivamente ogni richiamo agli articoli del Codice penale.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Ricordo che quando questo disegno di legge fu predisposto dagli uffici, era stata prevista una pena che raggiungeva nel massimo i 10 anni. Ciò allo scopo di rendere obbligatorio il mandato di cattura, e quindi il carcere preventivo.

Pertanto sono ben lieto delle dichiarazioni del Ministro Guardasigilli. Sarà opportuno graduare le pene per le varie ipotesi delittuose. Mi sembra comunque che una deroga alle norme del Codice penale sia, data la delicatezza della materia, *in re ipsa*, tanto più che le ipotesi previste dal Codice penale in materia, non sono tutte quelle previste dall'attuale disegno di legge.

ANGRISANI. Nella precedente seduta io feci rilevare che non si tratta di carenza della legge, ma piuttosto di mancanza di sorveglianza adeguata alla repressione del traffico degli stupefacenti.

In questo articolo si fa il caso di chi coltiva il papavero, ed io feci presente che nelle regioni dell'Italia meridionale il *papaver somniferum* si diffonde spontaneamente nei campi e viene raccolto dai contadini per essere somministrato agli animali irrequieti. Ora con l'elevazione delle pene si corre il rischio di mettere l'agente di pubblica sicurezza o il carabiniere di un paesello sperduto, in condizione di potere, magari per antipatia o per vendetta, accusare un povero contadino, al quale saranno poi irrogate pene gravissime, della raccolta di questo papavero. Colpiremmo insomma con una pena gravissima un reato quasi inesistente, mentre pene assai minori verrebbero irrogate per reati più gravi commessi contro la società.

DE BACCI. A mio avviso la parola « coltivazione » evita tutte le perplessità. Quando si dice coltivazione è segno che una persona fisica o un ente si pone come intendimento di produrre il seme del papavero. È un fatto che se viene compiuto è sottoposto a giudizio e quindi alla sanzione. La pena è prevista per il papavero anche non coltivato, ma semplicemente raccolto con animo di compiere il reato.

Sulla materia generale delle pene vorrei dire che, quando il giudice si trova di fronte ad un caso particolare, per cui giudica che la pena sancita sia sproporzionata al fatto che giudica, in quel momento è portato a non riconoscere il fatto e quindi all'assoluzione o per insufficienza di prove o per mancanza di dolo. Vorrei che di questo si tenesse conto al momento di stabilire le pene, specialmente quando la pena minima debba essere aumentata per le aggravanti.

MASTROSIMONE. Desidero in parte appoggiare la tesi del collega Angrisani. Il papavero, che ha incominciato ad impressionare il mondo dal ratto di Proserpina che pare avvenisse tra i papaveri, in alcune regioni non si coltiva, ma nasce spontaneamente.

Dobbiamo considerare che forse anche le nostre mamme hanno raccolto del papavero

per somministrarcelo sotto forma di « papagna », per evitare di essere disturbate durante la notte. Noi con questa legge avochiamo ad un maresciallo dei carabinieri, agli agenti di finanza e della pubblica sicurezza l'autorità di fare il buono e il cattivo tempo nelle campagne; e sappiamo come i marescialli dei carabinieri interpretino alle volte le disposizioni di legge! Se sanciremo delle pene troppo alte faremo sì che molti contadini saranno sottoposti a procedimenti penali su segnalazione del maresciallo dei carabinieri.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra che sia stata esposta con sufficiente chiarezza la distinzione tra un fatto accidentale spontaneo e un fatto che si riferisce ad un'intenzione che si concreta in una attività determinata ad un determinato scopo. Infatti nel progetto di legge si punisce la volontà di esercitare la coltivazione senza autorizzazione.

Dopo di che si prevede anche un altro caso che si riferisce al fatto della spontanea nascita e che attiene al vantaggio che si vuole ricavare dalla raccolta delle capsule. Dall'articolo 4 risulta chiaro che la legge vuole che sia violata la disposizione normativa coltivando il papavero; ma siccome può darsi che si proceda alla raccolta del papavero anche senza averlo coltivato, la legge vuole che anche questo atto sia punito se è diretto a scopo di lucro.

Se si vuole concretamente punire, allora bisogna ravvisare tutte le ipotesi. Nel progetto di legge sono disposte tutte le norme relative all'argomento, dalla coltivazione alla raccolta e all'estrazione di oppio. Il progetto di legge propone le norme per evitare che queste attività si esercitino senza autorizzazione dell'Alto Commissario. Se si vuole arrivare alla repressione del traffico degli stupefacenti bisogna cominciare dalla loro produzione.

Per questi motivi ritengo che le preoccupazioni dei colleghi possano ritenersi superate.

ARTIACO. Io proporrei una modifica al primo comma dell'articolo 4, modifica il cui concetto è questo: per essere autorizzati a coltivare, a produrre, a raccogliere da questa pianta quei semi che servono per la estrazione degli stupefacenti occorre una autorizzazione particolare. Ma se il papavero viene coltivato

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

8ª SEDUTA (31 marzo 1954)

per scopo ornamentale o se involontariamente si trova nel campicello, per questi due casi non si può richiedere un permesso. Propongo di sostituire alla prima parte del primo comma dell'articolo, fino alle parole « dalle piante che li contengono » comprese, la seguente dizione: « La coltivazione del papavero e di altre piante allo scopo di ricavare sostanze comprese nell'elenco degli stupefacenti e quindi la raccolta delle capsule di papavero ».

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Onorevoli senatori, credo opportuno a questo punto richiamare alla vostra memoria il concetto giuridico di delitto. Il delitto è un fatto che la legge punisce, ma che per essere punito dal giudice deve avere due elementi: deve avere l'elemento materiale e l'elemento doloso. Il ladro di una bicicletta non può essere punito dal giudice se non risultano l'esistenza di tutti e due gli elementi: cioè sia fuor di dubbio l'esistenza di una bicicletta rubata e che il furto sia avvenuto con il doio e non sia avvenuto per un equivoco, ad esempio, per il fatto di aver confuso la propria bicicletta con quella di un altro.

Da quanto dice l'articolo 4 credo appaia evidente che non occorre si dica « a scopo di lucro »; è implicito nel concetto di delitto, perchè non ci sarà nessun giudice che punirà il giardiniere che a scopo ornamentale abbia coltivato o coltivi il papavero. La dizione dell'articolo 4 è chiara: è il delitto che viene punito, delitto che, dovendo concretarsi in un fatto, deve anche concretarsi in una determinata volontà diretta ad uno scopo che la legge punisce.

Vi è chi si preoccupa di conseguenze gravi che possano aversi a carico di poveri contadini nei cui campi spontaneamente nascono le piante di papavero, per iniziativa di un qualsiasi agente di polizia. Può darsi che questo possa avvenire, ma è il giudice che deve esaminare, che deve decidere e che applica la legge o assolve. Per quale ragione dovremmo per questi casi eliminare la norma penale? Ho fatto presente nella precedente seduta che i fatti contemplati dall'articolo 4 sono già contemplati dal testo unico delle leggi sanitarie del 1934. Se sono già contemplati, gli inconvenienti di cui si preoccupano i senatori An-

grisani e Mastrosimone dovrebbero già essere avvenuti. Perchè dovrebbero verificarsi soltanto ora, quando stiamo per approvare una legge che non prevede fatti nuovi ma solo vuol aumentare le pene?

PASTORE. Mi associo a quanto hanno detto i senatori Angrisani e Mastrosimone perchè esistono due momenti: un momento in cui si coltiva il papavero, e questo non rientra nel caso del papavero spontaneo, e il momento della raccolta. Se visitiamo le case dei contadini vi troviamo, nonostante la legge, capsule di papavero. A mio avviso dunque è necessario specificare che la coltivazione e la raccolta del papavero devono essere fatte a scopo di lucro.

BOCCASSI. Io sono stato il primo a fare una proposta di aumento delle pene nella scorsa seduta. Dichiaro di insistere nel mio emendamento tendente a portare la multa da 500 mila lire a 5 milioni perchè questa legge, che è una legge speciale suggerita da questioni sia materiali che morali sollevate nel Paese, deve, appunto perchè tale, aumentare queste pene dal punto di vista pecuniario e reclusivo. A mio avviso, nello stabilire la pena, non si deve tener conto di quanto stabilisce l'articolo 446 del Codice penale.

ALBERTI, *relatore*. Riconosco che le osservazioni dei colleghi Artiaco, Angrisani e Mastrosimone, hanno un certo fondamento. Effettivamente un giudice od un agente non adusati alla trattazione delle questioni scientifiche che stiamo esaminando, magari per eccessivo zelo, potrebbero cadere facilmente in errore. Le preoccupazioni espresse dai colleghi sono anche nel mio animo, e vorrei sapere dall'Alto Commissario se, magari in sede di regolamento, non sia possibile chiarire la cosa in qualche modo.

PERRIER. Proporrei di dire « coltivazione con raccolta ».

ALBERTI, *relatore*. Naturalmente se la questione si potrà risolvere con un emendamento, sarò ben lieto di aderirvi.

MASTROSIMONE. C'è il mio emendamento che esclude la pena per i casi nei quali il papavero cresca spontaneo o venga raccolto senza scopo di lucro.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. In merito alla proposta del collega Perrier, che propone di dire « coltivazione con raccolta » debbo dichiarare che se approvassimo questa dizione, escluderemmo l'una o l'altra delle due ipotesi, mentre il disegno di legge fa le due ipotesi ben chiare e distinte. Taluno può coltivare il papavero e può esserne autorizzato, ma c'è chi può raccogliergli, sia pure rubandolo da un campo altrui, senza evidentemente averne l'autorizzazione. È un emendamento che non può essere perciò accolto, tanto meno in sede di regolamento perchè i regolamenti non possono andare al di là della legge.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Mastrosimone, faccio osservare che qui non si tratta di stabilire se ci sia o no lucro, perchè non ci troviamo di fronte ad un reato contro la proprietà. Il reato è *in re ipsa*, e di solito chi coltiva il papavero per estrarne lo stupefacente lo fa per motivi diversi dal lucro, per soddisfare una propria esigenza malsana e per diffondere la sua immoralità. Se noi accettassimo questo emendamento, finiremmo per non punire nessuno; infatti come si dimostrerebbe il lucro? Debbo insistere perchè lo emendamento sia ritirato perchè è inutile e perchè introduce delle limitazioni che sono contrarie alla finalità del disegno di legge. Con l'emendamento proposto si vorrebbero evitare inconvenienti di carattere pratico; invece non si evita nulla, perchè il maresciallo dei carabinieri, o l'agente di pubblica sicurezza che vogliono trarre vendetta contro taluno, come dite voi, non terrà alcun conto di questo emendamento, e denuncerà ugualmente colui nel campo del quale abbia rinvenuto il papavero; quindi sarà sempre il giudice che dovrà poi decidere se quel papavero era coltivato o nasceva spontaneamente o se la raccolta è stata fatta con o senza lo scopo di produrre lo stupefacente.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. La questione è che bisogna intendersi sul con-

cetto tecnico della parola « coltivazione ». Coltivazione significa il fare qualche cosa con la intenzione di trarne un qualsiasi profitto, sia pure non di lucro. È evidente che ci sarà egualmente reato quando taluno, valendosi del fatto della spontanea germinazione del papavero, lo raccolga per scopi vietati dalla legge. Insomma o si vuole vietare l'uso degli stupefacenti, ed allora bisogna che le sanzioni siano veramente rigorose e non vi sono scappatoie, o non si vuole questo, ed allora è perfettamente inutile perdere altro tempo ad esaminare il disegno di legge. Se il papavero nasce spontaneamente, e non viene raccolto, nessuno potrà affermare l'esistenza di un reato, perchè qualunque giudice potrà avere nozione che si tratta di crescita spontanea e non già di coltivazione, mentre se il papavero, anche non coltivato, viene raccolto, chi lo raccoglie trasgredisce alla legge.

Pertanto mi sembra che le preoccupazioni espresse da taluni colleghi siano eccessive. Se davvero dovessimo preoccuparci del fatto che vi possano essere degli appuntati dei carabinieri eccessivamente zelanti, dovremmo cominciare col dire, nel primo articolo del Codice penale che, qualora i fatti siano dichiarati da un carabiniere eccessivamente zelante, il giudice non procede.

PRESIDENTE. Pare a me che, dopo le dichiarazioni del Governo circa l'interpretazione da dare all'articolo 4, non ci sia più motivo di preoccuparsi.

Passiamo pertanto all'approvazione dell'articolo, comma per comma. Do lettura del primo comma :

La coltivazione del papavero (*papaver somniferum L.*) e di altre piante dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elenco degli stupefacenti, la raccolta delle capsule di papavero e di piante o loro parti da cui si possono ricavare stupefacenti, l'estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che li contengono, possono aver luogo soltanto con autorizzazione rilasciata annualmente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che, nel concederla, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

8ª SEDUTA (31 marzo 1954)

essa è subordinata, sentito, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

MASTROSIMONE. Propongo che, alla parola « raccolta », sia aggiunta l'altra « razionale ».

ARTIACO. In relazione all'emendamento da me presentato voglio aggiungere che ho tutto il rispetto della giustizia, ma in pratica ho visto le ingiustizie più spaventose. È capitato a me personalmente di seguire il caso di un individuo che, per infortunio sul lavoro, dopo essere stato curato per 60 giorni da me, e dopo che io avevo testimoniato, non potendo mettere a sua difesa un avvocato, fu condannato a 6 mesi di reclusione con la condizionale perchè l'altra parte disponeva dell'avvocato!

Dobbiamo evitare che dei galantuomini possano subire un procedimento penale. Se si coltiva il papavero, ad esempio, a puro scopo ornamentale, nessuno che faccia questo deve subire un procedimento penale, e magari una condanna.

ALBERTI, *relatore*. Pur rinnovando le preoccupazioni che ho già espresso, non posso aderire a questo emendamento.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Bisogna che ci mettiamo d'accordo, onorevoli colleghi: o volete che facciamo una legge per colpire il traffico degli stupefacenti, o volete che la lotta contro gli stupefacenti sia, anzichè rafforzata, ridotta o quasi annullata. In tal caso fate bene a presentare emendamenti del tipo di quello del collega Artiano, fatto apposta per incoraggiare la coltivazione del papavero. Questo emendamento, se accolto, peggiora le norme di legge già esistenti e cioè quelle del testo unico delle leggi sanitarie del 1934. Faccio anche notare che, se veramente esistessero degli appuntati dei carabinieri del tipo sopra menzionato, essi si sarebbero già potuti servire di queste norme per le loro vendette, o per manifestare la loro ignoranza. L'articolo 149 del testo unico in vigore suona così: « La coltivazione del papavero (*papaver somniferum L.*) e la raccolta — quindi anche qui si tengono distinte le due ipotesi — delle capsule di papavero possono

aver luogo soltanto in seguito a speciale autorizzazione del Ministro dell'interno che, nel concederla, determina, caso per caso, sentito quello per l'agricoltura e le foreste, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata ».

Come vedete il comma in esame non introduce nulla o quasi di nuovo che già non sia stabilito in questo articolo 149. Viceversa si introdurrebbe una novità molto pericolosa che svuota completamente la legge, se si accettasse di dire: « allo scopo di ricavare ». Noi vogliamo che lo scopo sia ritenuto *in re ipsa*, nel fatto stesso cioè di una volontà diretta e attuata a coltivare il papavero sonnifero.

Ammettete l'ipotesi che un giudice si trovi di fronte ad una denuncia contro taluno che ha coltivato alcuni metri quadrati di papavero sonnifero, e che costui si difenda dicendo di non averlo fatto allo scopo di produrre stupefacenti. Come farà il pubblico Ministero a provare l'accusa? L'imputato potrà dire di averlo coltivato per venderlo, e potrà trovare un testimonio che dichiarerà di averlo comperato. Il giudice non potrà che assolvere l'imputato.

Non vi accorgete di aprire tale uno spiraglio per cui svuoteremmo la legge di quanto vi è di sostanziale, perchè la coltivazione è il primo atto base da cui sgorgano le possibilità di tutti gli altri reati? Allora, se la legge esistente già prevede il fatto della coltivazione come reato, aggiungere una limitazione circa lo scopo, restringerebbe il raggio di azione della nuova legge, il che non è certo la ragione per la quale questo disegno di legge è stato presentato.

Per quanto concerne la proposta del senatore Mastrosimone non so come si possa dire « raccolta razionale », perchè non so cosa si dovrebbe intendere per « raccolta irrazionale ».

ARTIACO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

MASTROSIMONE. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)8^a SEDUTA (31 marzo 1954)

Do lettura del secondo comma :

L'autorizzazione di cui al precedente comma è soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita dal numero 26 della tabella allegato A al testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma :

Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettui la coltivazione, la raccolta o l'estrazione di cui sopra, o non osservi le condizioni e garanzie alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

Sono stati presentati alcuni emendamenti, relativi a modificazioni in aumento della pena pecuniaria. C'è un emendamento del senatore Boccassi che porta la pena pecuniaria da un minimo di 500 mila ad un massimo di 5 milioni; un altro emendamento, proposto dal relatore che, lasciando inalterato il minimo di 100 mila, porta il massimo a 2 milioni, e un emendamento del senatore Criscuoli, che propone un minimo di 250 mila lire e un massimo di lire 2 milioni.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Dichiaro di fare mia la proposta del Guardasigilli di fissare il minimo della pena detentiva in un anno.

Infatti la tendenza dei giudici, in tutti i Paesi del mondo è quella di contenere la pena nel minimo. Fissando il minimo di un anno, poichè si tratta di reati che feriscono la coscienza morale, il giudice non potrà, in nessun caso, scendere ad una pena eccessivamente mite.

Siccome ad essa è congiunta la pena pecuniaria, qualora il giudice non trovi il modo di portare nel giudizio le attenuanti generiche che riducono le pene di un terzo, viene impedita la concessione della sospensione condizio-

nale della pena, cosa che ritengo opportuna dato lo scopo che vogliamo raggiungere.

Per questi motivi propongo che la pena restrittiva della libertà personale sia nel minimo fissata ad un anno e nel massimo a due anni.

ZELIOLI LANZINI. Mi permetto di ricordare alla Commissione il parere dato dalla seconda Commissione al quale noi non siamo vincolati, ma dal quale non possiamo astrarre completamente. I colleghi della seconda Commissione sono i più autorizzati a dare un parere in questioni così delicate; d'altra parte considero esatissime e fondate le osservazioni dell'Alto Commissario il quale sa, da esperto giurista e da ottimo penalista, che noi legislatori non dobbiamo inferire con un rigore che a me sembra eccessivo in una materia sulla quale dobbiamo legiferare al di fuori della psicosi dell'opinione pubblica.

Io ritengo che si possa arrivare ad una transazione, cioè portare la reclusione fino al massimo di tre anni senza parlare della misura del minimo; così il giudice potrà, nella sua esperienza e saggezza, decidere.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il mio parere è che sia opportuno fissare anche il minimo, ed ho già dichiarato che il minimo di un anno rispetto al massimo di due è troppo. Quindi mi parrebbe più opportuno portare il minimo a sei mesi.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Modifico la mia proposta nel senso indicato dal Ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Metto in votazione la prima parte del terzo comma dell'articolo 4 così modificata: « Chiunque, senza la prescritta autorizzazione effettui la coltivazione, la raccolta, o l'estrazione di cui sopra, o non osservi le condizioni e garanzie alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni... ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto in votazione la seconda parte del terzo comma dell'articolo 4 nella formulazione pro-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)8^a SEDUTA (31 marzo 1954)

posta dal senatore Boccassi: «...e con la multa da lire 500 mila a lire 5 milioni». Questo emendamento non è stato accettato nè dal relatore nè dall'Alto Commissario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto in votazione la seguente formulazione proposta dal senatore Criscuoli: «...e con la multa da lire 250 mila a lire 2 milioni», non accettata nè dal Ministro nè dall'Alto Commissario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti la seguente dizione proposta dal relatore: «...e con la multa da lire 100 mila a lire 2 milioni».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 4 con le modificazioni testè approvate.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei, per una ragione di tecnica legislativa, distaccare la sanzione penale delle restanti disposizioni dell'articolo 4. Si potrebbe fare del terzo comma dell'articolo 4 un articolo 4-bis.

PRESIDENTE. Nessuno facendo osservazioni così resta stabilito. Passiamo ora al quarto comma dell'articolo 4.

ALBERTI, *relatore*. Propongo di modificare questo comma sostituendo alle parole «che all'uopo si avvale delle istruzioni dell'autorità sanitaria», le altre: «con le norme previste dal Regolamento».

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Non ho difficoltà ad aderire alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a sostituire le

parole: «che all'uopo si avvale delle istruzioni dell'autorità sanitaria» con le altre: «con le norme previste dal Regolamento», emendamento accettato dal Ministro e dall'Alto Commissario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il quarto comma dell'articolo 4 così modificato: «Il controllo e la vigilanza sulle attività di cui al presente articolo sono esercitati dalla Guardia di finanza con le norme previste dal regolamento».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta inteso che il terzo comma verrà stralciato dall'articolo 4, e — in attesa del coordinamento — diverrà articolo 4-bis.

Art. 5.

La produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti non può aver luogo senza l'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

L'autorizzazione prevista dal presente articolo è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 e deve essere rinnovata ogni cinque anni.

Chiunque produca stupefacenti senza la prescritta autorizzazione, è punito con le pene stabilite nell'articolo 446 del Codice penale.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Propongo la seguente formulazione sostitutiva del primo comma: «Non è consentita la produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti senza l'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 nel testo proposto dall'Alto Commissario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)8^a SEDUTA (31 marzo 1954)

BOCCASSI. Propongo che la tassa di concessione governativa, di cui al secondo comma, sia portata da lire 10 mila a lire 25 mila.

ALBERTI, *relatore*. Sono favorevole.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Non ho difficoltà ad accettare la proposta del senatore Boccassi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Boccassi tendente a sostituire le parole: « di lire 10 mila » con le parole « di lire 25 mila ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

ANGRISANI. Propongo che la concessione sia rinnovata ogni anno e non ogni cinque.

ALBERTI, *relatore*. Propongo una rinnovazione triennale per una ragione fondamentale: nelle leggi agrarie che sovrintendono alla coltivazione del papavero da oppio si riconosce a questa una particolare similarità con la coltivazione del grano il cui ciclo di coltivazione è di tre anni. Credo che sia opportuno non allontanarsi da questo termine.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Desidero far presente che colui che vuol produrre l'oppio deve attrezzarsi adeguatamente; e l'attrezzatura è costosa. Come si può concedere l'autorizzazione per un solo anno? Qualora la concessione non venisse rinnovata l'anno successivo vi sarebbe un investimento di capitale che non si è potuto ammortizzare. Perciò bisognerebbe mantenere il quinquennio al fine di garantire a colui che fa un impianto il tempo minimo necessario per ammortizzarlo.

PRESIDENTE. A questo proposito devo far presente il parere della 9^a Commissione alla quale non sembra necessario « che la rinnovazione dell'autorizzazione debba essere fatta ogni cinque anni in quanto essa non costituisce alcuna garanzia effettiva, mentre si sa, a norma dell'articolo 11, che è ammessa la possibilità di revoca in qualsiasi momento e che in caso di cessazione, cessione, cambio della de-

nominazione, morte o cambiamento del titolare dell'impresa, la autorizzazione decade ».

ANGRISANI. A me sembra che nella rinnovazione della concessione anno per anno l'Alto Commissario abbia il mezzo più adatto per fare il più assiduo controllo.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. La sorveglianza e il controllo non devono essere esercitati solo in occasione del rinnovo eventuale dell'autorizzazione, ma continuamente. Il potere dell'Alto Commissario è di revocare l'autorizzazione ogni qualvolta vi siano motivi sufficienti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Angrisani tendente a sostituire le parole del secondo comma dell'articolo: «...e deve essere rinnovata ogni cinque anni » con le altre: «...e deve essere rinnovata ogni anno ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore: sostituire le parole: «...e deve essere rinnovata ogni cinque anni » con le altre: «...e deve essere rinnovata ogni tre anni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 5 così modificato:

« L'autorizzazione prevista dal presente articolo è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 25.000 e deve essere rinnovata ogni tre anni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Propongo la seguente formulazione del terzo comma: « Chiunque produca stupefacenti senza la prescritta autorizzazione è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da lire 200 mila a lire 2 milioni ».

Questa proposta ha lo scopo di evitare la concessione della libertà provvisoria.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

8ª SEDUTA (31 marzo 1954)

ALBERTI, *relatore*. Accetto la formulazione proposta dal Presidente perchè questo inasprimento delle pene servirà anche a placare l'attesa in campo internazionale verso l'Italia. Ad esempio, il rappresentante canadese ha lamentato quella che ha definito la nostra mansuetudine, che non è mansuetudine ma solo applicazione della libertà provvisoria.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal Presidente.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Le lesioni gravi, per cui nel nostro Codice è prevista la pena fino a 7 anni di reclusione, comportano la obbligatorietà del mandato di cattura, sicchè non è necessario stabilire una pena che nel suo massimo importi il divieto della libertà provvisoria. Sono portato a questa considerazione anche per una ragione di gradualità con l'articolo successivo che prevede una ipotesi più grave, cioè il traffico degli stupefacenti. Portare la pena, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo, fino a 10 anni mi sembra eccessivo.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Lo scopo del Presidente nel proporre l'emendamento è lo stesso che aveva ispirato l'Alto Commissariato nella prima stesura di questo disegno di legge; infatti si proponeva una pena massima di 10 anni allo scopo di imporre l'arresto obbligatorio. Qualora si raggiungesse lo stesso scopo senza portare la pena a 10 anni, non avrei difficoltà ad aderire alla diminuzione della pena in modo da armonizzare le pene stesse con la gravità dei reati. Potremmo approvare una norma la quale stabilisca che, nei casi previsti dagli articoli ... è obbligatorio il mandato di cattura.

PRESIDENTE. La dizione da mettere ai voti sarà allora la seguente: « Chiunque produca oppio officinale o altri stupefacenti senza l'autorizzazione di cui all'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da lire 200 mila a 2 milioni ».

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. In relazione alla pena pe-

cuniaria decisa per l'ipotesi prevista dall'articolo precedente bisognerebbe portare il massimo della multa, in questo caso, a 3 milioni.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il terzo comma dell'articolo 5 così modificato:

« Chiunque produca oppio officinale o altri stupefacenti senza l'autorizzazione di cui all'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 200 mila lire a 3 milioni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6 per commi separati. Do lettura del primo comma:

Chiunque intenda importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo, impiegare o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, deve munirsi dell'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma:

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto di stupefacenti che per la vendita o la somministrazione delle sostanze e dei preparati suindicati in dose e forma di medicamento.

Non so se sarebbe più saggio tornare, per questo comma, al testo dell'articolo 151 delle leggi sanitarie che mi pare molto più chiaro.

ALBERTI, *relatore*. Il disegno di legge fa anche l'ipotesi dell'acquisto, e quindi questo testo mi sembra migliore.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

8ª SEDUTA (31 marzo 1954)

Do lettura del terzo comma:

L'importazione, il transito o l'esportazione di stupefacenti, da parte delle persone munite dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in conformità delle Convenzioni internazionali.

ALBERTI, *relatore*. Le preoccupazioni internazionali vertono anche sul numero di persone munite della autorizzazione. Quante sono?

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il loro numero non può essere precisato. L'autorizzazione è concessa dai Prefetti su proposta dell'Alto Commissariato.

Posso dire che per l'importazione della coca c'è una sola ditta che non ha dato motivo a lagnanze, e l'autorizzazione viene concessa su moduli predisposti dal Comitato internazionale dell'oppio che risiede a Ginevra.

Per quanto riguarda l'importazione dell'oppio, le ditte autorizzate sono cinque e l'importazione viene effettuata dalla Turchia, dall'Iran e dalla Jugoslavia. Anche per questa importazione l'autorizzazione è rilasciata di volta in volta su moduli predisposti in sede internazionale.

Così pure per il transito ci si vale di moduli predisposti in sede internazionale.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni metto ai voti il terzo comma dell'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Propongo il seguente comma aggiuntivo:

« Le autorizzazioni per l'importazione verranno rilasciate solo nel caso di comprovata necessità per assicurare il fabbisogno del Paese ».

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Posso dire che, sia per quanto riguarda l'oppio che la foglia di coca, il quantitativo è fissato dal Comitato permanente dell'oppio di Ginevra. All'Italia si concede un quantitativo di 20 mila chilogrammi di oppio grezzo e di 15 mila chilogrammi di fo-

glia di coca; senonchè l'Alto Commissariato non acconsente all'importazione di tutto il quantitativo. Per l'oppio posso dirvi che nell'ultimo anno è stata concessa l'importazione di circa 12 mila chili, e per la foglia di coca è stata concessa l'importazione di 7 mila chili. Alla fine di ogni anno si controlla per vedere se tutta la materia prima importata è stata utilizzata. Se ci sono dei residui essi vengono posti a carico dell'anno successivo. Ad esempio l'anno scorso la ditta autorizzata all'importazione della foglia di coca ha usufruito di soli 6 mila chilogrammi, e circa 1.000 chilogrammi sono stati posti a carico di quest'anno.

Aggiungo che il controllo presso lo stabilimento è accuratissimo e da qualche tempo è stato intensificato, mediante una permanente vigilanza della Guardia di finanza che risiede giorno e notte nello stabilimento. Così anche per quanto riguarda le ditte che lavorano l'oppio.

Pertanto mi sembra che l'emendamento proposto sia superfluo.

PRESIDENTE. Ritiro la mia proposta di emendamento.

Do lettura del quarto comma:

Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, è punito con le pene stabilite nell'articolo 446 del Codice penale. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o società che, pur essendo autorizzate ai sensi del primo comma, non siano in possesso del permesso indicato nel terzo comma.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Le pene da fissare in questo comma ritengo debbano essere lievemente aumentate rispetto a quelle dell'articolo precedente. Possiamo stabilire da tre a otto anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 6. S'intende che le parole: « con le pene stabilite nell'articolo 446 del Codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da 3 a 8 anni ».

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

8ª SEDUTA (31 marzo 1954)

Quanto alla multa, penso che essa possa essere stabilita da 300 mila lire a 4 milioni.

Metto allora ai voti il comma, con l'intesa che le parole « con le pene stabilite nell'articolo 446 del Codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da 3 ad 8 anni e con la multa da 300 mila lire a 4 milioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del quinto comma:

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui al presente articolo, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, è punito con le pene stabilite nell'articolo 446 del Codice penale, ma le pene predette sono aumentate.

Penso che possiamo stabilire una pena da 3 a 10 anni e una multa da 500 mila lire a 10 milioni, abolendo le parole: « ... ma le pene predette sono aumentate ».

Il comma risulta allora così formulato:

« Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui al presente articolo, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 500 mila lire a 5 milioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PERRIER. Prima che si approvi l'articolo 6 vorrei un chiarimento. Si parla di queste pene per imprese e società. Ma come possiamo irrogare una pena ad un ente irresponsabile?

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. La persona giuridica evidentemente non è soggetto di responsabilità penale. Ma noi abbiamo presenti le situazioni di fatto: le fabbriche sono tutte società, e in un successivo articolo individuiamo il responsabile in colui il quale in quella società detiene una determinata carica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso nel testo risultante dalle

modifiche approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Esamineremo anche l'articolo 7 per commi separati:

Do lettura del primo comma:

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, entro il mese di dicembre di ogni anno, con proprio decreto, stabilisce per ciascuna officina autorizzata alla produzione le quantità massime dei vari stupefacenti che possono essere prodotte e messe in vendita nel corso dell'anno successivo, nei limiti delle valutazioni previste dalle Convenzioni internazionali.

(È approvato).

ALBERTI, *relatore*. Come già ho detto nel corso dello svolgimento in Senato di una mia interpellanza ci si rimprovera, tra l'altro, l'eccessivo numero di ditte autorizzate a lavorare gli stupefacenti. Osservo anche che poc'anzi l'Alto Commissario ci ha dichiarato che attualmente non importiamo neanche tutto il quantitativo che ci viene assegnato dal Comitato di Ginevra.

Nel 1941 il Ministro Buffarini-Guidi, sollecitato da molte parti, dette un'altra autorizzazione in aggiunta alle quattro già esistenti precedentemente.

Propongo il seguente emendamento aggiuntivo:

« Le officine autorizzate alla produzione per estrazione dall'oppio di stupefacenti non potranno sorpassare il numero di tre.

« Le licenze di autorizzazione saranno rilasciate dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita una speciale Commissione che formerà una graduatoria dei concorrenti tenuto conto dei loro titoli morali e tecnici che i medesimi dovranno documentare.

« Particolare priorità sarà riconosciuta a quelle ditte che abbiano nella medesima sede anche la produzione di specialità medicinali contenenti alcaloidi dell'oppio ».

Un'altra innovazione è suggerita da una larga corrente che propone una regolamentazione degli involucri che contengono stupefacenti.

Come per portare all'estero del denaro italiano si prescrivono biglietti da mille e non altri tagli, così si desidera un involucro particolare per gli stupefacenti. Vi è già una forma naturale di involucro per le miscele che si ottengono con le specialità contenenti stupefacenti.

I casi di Milano ci hanno fatto apprendere che i farmacisti avevano contravvenuto a parecchi articoli del testo unico che prescrive che la ricetta contenente cocaina non deve portare mai alla somministrazione di cocaina sotto forma di cloridrato al presentatore della ricetta. La cocaina deve essere in soluzione. È vero che a Modena vi è stato un tale che sottoponeva a evaporazione in un alambicco la miscela e poi recuperava la polvere dal fondo, ma questa è un'eccezione.

Se la Commissione mi soccorre in questo mio proposito di favorire le fabbriche che abbiano un fabbisogno per le specialità contenenti stupefacenti e di ridurre le cinque autorizzazioni attualmente esistenti a tre, io credo che molti inconvenienti potranno essere evitati. Si faccia una graduatoria e poi si disponga, magari per concorso o per estrazione a sorte.

PRESIDENTE. Credo che quanto propone il relatore sia materia più di regolamento che di legge.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. L'emendamento proposto dal relatore introduce una novità di importanza notevole sulla quale prego la Commissione di soffermare la sua attenzione. Si vorrebbe, per giungere alla limitazione del numero delle autorizzazioni, che si facesse una specie di concorso che si dovrebbe concludere con una graduatoria, oppure che si ricorresse ad un sorteggio.

Vorrei che questo emendamento fosse studiato meglio anche in relazione a quello che potranno dire gli uffici. Qui vi è una novità di notevole importanza. Qualora fosse approvato,

prevedo in quale difficoltà si troverà l'Alto Commissario del tempo per decidere la graduatoria, perchè la Commissione prevista nell'emendamento ha una funzione consultiva e la scelta deve essere fatta su elementi « tecnici e morali ». È una funzione molto delicata e difficile, e la decisione dell'Alto Commissario non dovrebbe dar luogo a ricorso.

Vorrei pregare la Commissione di rinviare la discussione per lasciarmi il tempo di esaminare l'emendamento insieme ai funzionari dell'Alto Commissariato.

ALBERTI, *relatore*. Vorrei solo osservare che la situazione di fatto corrisponde proprio a quello che io auspico, cioè in questo momento le cinque ditte sono ridotte a tre.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Non si tratta di una situazione di fatto definitiva perchè l'autorizzazione, qualora l'Autorità giudiziaria assolvesse completamente le due ditte dal reato, evidentemente dovrebbe continuare a sussistere, ove non vi siano altri motivi in contrario. Si tratterà poi di vedere se l'emendamento del relatore trovi meglio il suo posto nel regolamento, piuttosto che nella legge. Se ciò fosse, l'emendamento potrebbe in questa sede assumere la forma di un ordine del giorno.

Come ho già detto, è un problema che va studiato; e quindi prego la Commissione di lasciarmi qualche giorno di tempo per esaminarlo e giungere a delle conclusioni.

PRESIDENTE. Nessuno facendo osservazioni, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.